



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

Comitato Regionale Marche

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403



sito internet: www.lnd.it
e-mail: crind.marche01@figc.it
pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale N° 23 del 02/09/2014

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

STRALCIO C.U. N. 1/E DEL 24.07.2014 – COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE

La Commissione Premi di Preparazione, nella riunione tenutasi a Roma il 24.07.2014, ha adottato le seguenti decisioni:

omissis.....

n. 55 U.S. FILOTTRANESE avverso S.S.D. JESINA CALCIO SRL
(Calc. Giachè Elia)

RESPINTO

omissis.....

n. 81 U.S. FILOTTRANESE avverso S.S.D. JESINA CALCIO SRL
(Calc. Pallotto Giacomo)

RESPINTO

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

C.U. n. 74 del 02.09.2014 – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Si pubblica in allegato il C.U. n. 61/A della F.I.G.C. inerente la Circolare del Segretario Generale del CONI del 29 agosto 2014, relativa all'attivazione della Procura Generale dello Sport, nonché, il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, approvato con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 15 luglio 2014 n. 1520.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Consiglio Direttivo

3.2. Segreteria

VARIAZIONI AL CALENDARIO

CAMPIONATO PROMOZIONE

La S.S.D.ARL CONERO DRIBBLING CALCIO diputerà le gare interne sempre alle **ore 16,00** del sabato.

L'A.S.D. SANGIUSTESE 1957 disputerà le gare interne **la domenica, ora ufficiale**, anziché il sabato come riportato nel calendario.

CAMPIONATO 2^ CATEGORIA

L'A S.D. ANKON DORICA disputerà le gare interne alle **ore 14,30** del sabato.

L'A.S.D. CORVA CALCIO 2008 disputerà le gare interne alle **ore 14,30** del sabato.

L' A.S.D. SCORPION POTENTIA disputerà le gare interne alle **ore 14,30** del sabato.

Il C.S. BORGO ROSSELLI A.S.D. disputerà le gare interne alle **ore 14,30** del sabato.

L'A.S.D. FABIANI MATELICA disputerà le gare interne all'orario ufficiale del sabato, anziché alla ore 14,30 come riportato nel calendario

La POL. CARASSAI disputerà le gare interne il **sabato, orario ufficiale**, anziché la domenica come riportato nel calendario.

L'A.S.D. VIRTUS MONTICELLI disputerà le gare interne alle **ore 14,30** del sabato.

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Si comunica che l'attività del Comitato Regionale Marche verrà svolta secondo quanto previsto dal C.U. n. 1 dell'1.7.2014 della L.N.D. con le seguenti variazioni:

Campionato Regionale Juniores

Potranno essere impiegati n. 3 calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 1995.

Campionato Provinciale Juniores

Potranno essere impiegati n. 4 calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 1994.

PRONTO A.I.A.

Anche per la corrente stagione sportiva è attivo il servizio "PRONTO A.I.A." che risponde ai seguenti numeri telefonici:

338-1410234 (calcio a 11)

338-1412276 (calcio a 5)

Le Società ospitanti dovranno attivarsi e comunicare ai suddetti numeri telefonici l'assenza dell'arbitro designato **almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della gara.**

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

Il Comitato Regionale Marche, vista la cronica carenza di impianti sportivi e alla luce delle innumerevoli richieste, nel corso del campionato, di variazioni che praticamente spalmano le gare su tutti i giorni della settimana, sta valutando l'ipotesi di programmare il campionato in oggetto nella giornata di lunedì.

A tal proposito le Società partecipanti a detto campionato sono invitate ad esprimere la propria opinione in merito **entro e non oltre giovedì 4 settembre p.v.** utilizzando l'allegato modello che deve essere restituito al C.R. Marche o a mezzo fax al n. 071/28560403 o a mezzo mail all'indirizzo crind.marche01@figc.it.

Si ufficializza la composizione dei gironi:

GIRONE A	GIRONE B
935627 U.S.D. ATLETICO ALMA M.C.	700079 POL. BELVEDERE A.S.D.
650728 A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO	700117 A.S.D. CALCIO CORRIDONIA
6430 A.S.D. B.NAZZARO CHIARAVALLE	72900 A.S.D. CAMERANO CALCIO
8430 A.S.D. CAGLIESE CALCIO	26810 F.C. CHIESANUOVA A.S.D.
17570 A.S.D. FALCONARESE	937749 SSDARL CONERO DRIBBLING CALCIO
19250 F.C. FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL	52670 U.S. DORICA TORRETTE
58344 A.S.D. MARINA	918904 FORTITUDO A.S.D.
29400 U.S. MAROTTA A.S.D.	937747 A.C.D. HELVIA RECINA 1975
937751 A.S.D. NUOVA REAL METAURO	917164 C.S. LORETO A.D.
36890 U.S. PERGOLESE A.S.D.	940728 S.S.D. MONTEFANO CALCIO A R.L.
16390 A.S.D. URBANIA CALCIO	920713 U.S.D. OSIMANA
53940 VADESE CALCIO S.P.A.	39170 S.S. PORTORECANATI A.S.D.
935703 A.S.D. VALFOGLIA	39320 A.S.D. POTENZA PICENA
700527 U.S. VIGOR SENIGALLIA A.S.D.	700589 S.S.D. SETTEMPEDA
920599 POL.D. VISMARA 2008	937908 A.S.D. U.S. TOLENTINO 1919

GIRONE C
920600 A.S.D. CALCIO PORTO S.ELPIDIO MP
917251 A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE
78080 A.S.D. FC ATLETICO PICENO
77739 S.S.D. FOLGOREFALERONE MOTEGR.RO
81859 S.S.D. GROTTAMMARE C. 1899 ARL
24220 S.S.D. J.R.V.S. ASCOLI
61496 SSDARL LORESE
32090 S.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L
72906 A.S.D. MONTICELLI
81971 A.S.D. MONTOTTONE CALCIO
915546 A.S.D. PAGLIARE CALCIO
76319 S.S.D. PORTO D ASCOLI S.R.L.
81860 A.S.D. PRO CALCIO ASCOLI
31260 A.S.D. SAN MARCO SERVIGLIANO
58343 U.S. TRODICA

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

A seguito delle richieste di chiarimenti in merito all'esecuzione delle sanzioni (soprattutto quelle non interamente scontate nella passata stagione sportiva), si ritiene utile riportare il dettato dell'art. 19 – comma 13, dell'art. 22, nonché dell'art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva:

Art 19 – Comma 13

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:
omissis....

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari.

Omissis.....

Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono

essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art.

22, comma 6.

Art. 22

1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

3. Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.

Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 19.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.

Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio

a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.

7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.

8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di

giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.

9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.

10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo della giustizia sportiva ai sensi dell'art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice.

11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

Art. 45

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 6, il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.

2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice sportivo.

3. Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;

b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;

c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;

d) provvedimenti pecuniari non superiori a:

- € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

- € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

ART. 118 NOIF – VARIAZIONE DI ATTIVITÀ

Alla luce delle numerose richieste di chiarimenti in merito alla variazione di attività, di cui all'art. 118 delle NOIF, si trascrive di seguito, il testo della Circolare n. 61 del 17.6.2014 emessa dalla L.N.D. e già pubblicata nel C.U. n. 183 del 18.06.2014 del C.R. Marche.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012 e n. 58 del 17 Giugno 2013, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla **variazione di attività** per la Stagione Sportiva 2014-2015.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art.29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;

b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dal Consiglio Federale che – per la Stagione Sportiva 2014-2015 – è fissato dal 1° Luglio 2014 al 1° Ottobre 2014. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2015-2016. Qualora la Società "quiescente" abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque.

La semplice iscrizione ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopraccitate norme.

Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società "pure"** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- **il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tesserava o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.**

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.

Una volta svincolato **dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente"**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a 11 e calcio a 5.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2013/2014 il periodo stabilito è dal 1° Luglio 2014 al 1° Ottobre 2014), attraverso l'invio dell'apposito modulo federale con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati e Divisioni di competenza i quali, al termine del periodo previsto per le variazioni di attività **e, comunque, non oltre il giorno 22 Ottobre 2014**, trasmettono alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti le pratiche di variazione di attività, specificando l'indicazione della data di ricezione delle singole pratiche.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si **applicano anche alle calciatrici**.

TESSERAMENTO DIRIGENTI

Come già pubblicato in precedenza si sottolinea che dalla corrente stagione sportiva non saranno più previste le tessere impersonali per i dirigenti che dovranno scendere sul terreno di gioco; questi ultimi, per poter accedere al campo, dovranno essere in possesso di apposita tessera da presentare al direttore di gara, la cui emissione dovrà essere richiesta **sempre con le modalità on line**. Si invitano le Società a prestare la massima attenzione nella compilazione dei propri organigramma riportanti qualifiche dei dirigenti, che va effettuata, come per le passate stagioni sportive, con le modalità on line, all'atto della iscrizione ai campionati di competenza; si sottolinea che l'attenzione deve riguardare la giusta assegnazione delle qualifiche per i dirigenti che scendono in campo (accompagnatore ufficiale, massaggiatore, dirigente addetto all'arbitro, tecnico non abilitato dal Settore Tecnico, etc.); **per questi soggetti, infatti, a norma delle vigenti disposizioni, è obbligatorio il**

pagamento dell'assicurazione individuale (€ 7,50) oltre al costo per l'emissione della tessera (€ 3,00).

DIRIGENTI UFFICIALI

Per quanto attiene al premio da versare relativo alla categoria "Dirigenti Ufficiali" delle Società della L.N.D. (categoria introdotta dal 1° LUGLIO 2012, in base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010), gli importi sono specificati nella misura di Euro 7,50 per ogni singolo "Dirigente Ufficiale". Per ciascuno di questi è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella Polizza Infortuni dei calciatori.

Sono considerati "Dirigenti Ufficiali" i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e iscritti in apposita tessera di riconoscimento valida per la stagione sportiva 2013/2014 o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C. /L.N.D. valida per la stagione sportiva 2013/2014, segnatamente:

- a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- c) dirigenti che svolgono mansioni di Assistenti di parte;
- d) dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore, ove previsto.

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione sportiva, la lista dei propri "Dirigenti Ufficiali".

I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo della categoria dei "Dirigenti".

TESSERAMENTO TECNICI

Il tesseramento dei tecnici in possesso di abilitazione del Settore Tecnico avviene come per il passato e cioè tramite modello da richiedere al Comitato che, dopo essere stato compilato e sottoscritto, deve essere inviato al Settore Tecnico F.I.G.C. – Via G. D'Annunzio 138 – 50135 FIRENZE.

PUBBLICAZIONE COMUNICATI UFFICIALI

Si informa che i Comunicati Ufficiali contenenti i risultati ed i provvedimenti disciplinari relativi alle gare di ogni fine settimana verranno, di norma, pubblicati nella giornata di **mercoledì**.

I Comunicati Ufficiali contenenti le risultanze dei referti arbitrali relativi a gare che, per qualsiasi motivo, non fossero state precedentemente esaminate, verranno pubblicati nella giornata di **venerdì**.

Nel caso di effettuazione di gare infrasettimanali i Comunicati Ufficiali contenenti le risultanze della gara precedente relative alle Società interessate saranno pubblicati prima dell'effettuazione della gara infrasettimanale (di norma nella giornata di **martedì**), mentre le risultanze delle gare infrasettimanali effettuate, saranno pubblicate nella giornata di **venerdì**.

SPOSTAMENTI GARE

Nel raccomandare di chiedere lo spostamento di gara, soprattutto se riguarda la variazione di data, solamente in **caso di inderogabile necessità**, si evidenzia che le richieste di variazione, **che devono essere redatte e sottoscritte da entrambe le Società interessate**, devono pervenire al Comitato **ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA GARA.**

Le richieste di rinvio della gara a **data da destinarsi** non sono consentite; deve essere sempre indicata la data di effettuazione della gara. In mancanza viene fissata dal C.R. Marche.

Si sottolinea che richieste fatte in modo difforme da quanto sopra riportato, non verranno prese in considerazione.

DISPUTA GARE IN GIORNATE INFRASETTIMANALI

Come per le passate stagioni sportive le Società ospitanti, che volessero disputare la gara infrasettimanale in orario diverso da quello ufficiale, ovvero in notturna – a condizione in questo caso di impianto d'illuminazione omologato – dovranno farne richiesta al Comitato Regionale Marche **almeno cinque giorni prima** della disputa della gara, anche senza il preventivo assenso della squadra ospitante.

ORARIO DI APERTURA UFFICI

Si ricorda che l'orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

GIORNO	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	10.00 – 12.00	17.00 – 19,00
Martedì	10.00 – 12.00	15.00 – 17.00
Mercoledì	10.00 – 12.00	15.00 – 17.00
Giovedì	10.00 – 12.00	15.00 – 17.00
Venerdì	10.00 – 12.00	17.00 – 19.00

Durante i suddetti orari è garantito anche il servizio telefonico con i seguenti numeri:

Ufficio Amministrazione	071/28560322 (Il pomeriggio solo nei giorni di lunedì e giovedì fino alle 17,30)
Segreteria	07128560404
Segreteria Calcio a 5	071/28560407
Ufficio emissione tessere	071/28560401-2
Ufficio Tesseramento	071/28560408 (Il pomeriggio solo nei giorni di mercoledì e venerdì fino alle 17,30)

CALCIO A CINQUE MARCHE

VARIAZIONI DI IMPIANTO – DATA ED ORARI

L'ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VARIAZIONE GARE RESTA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL COMITATO REGIONALE AVUTO RIGUARDO ALLA ECCEZIONALITA' DELLA RICHIESTA ED ALLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE CHE DOVRANNO ESSERE CERTIFICATE CON APPOSITA DOCUMENTAZIONE CHE NE ATTESTI LA SUSSISTENZA.

PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE LE RICHIESTE DI VARIAZIONE AL CALENDARIO GARE DOVRANNO INDEROGABILMENTE PERVENIRE AL COMITATO REGIONALE ENTRO LE ORE 12,00 DEL LUNEDÌ ANTECEDENTE LA DATA FISSATA PER LA GARA

LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE CON UNICO MODULO, IN FORMA CONGIUNTA, UTILIZZANDO LO STAMPATO PREVISTO.

IN DIFETTO LE RICHIESTE VERRANNO CESTINATE.

CAMPIONATO DI SERIE C2 – Girone A

La soc. TRE COLLI TEAM C5 disputerà tutte le gare interne **ALLE ORE 21,00** stesso giorno e stesso campo.

Per esigenze tecniche dovute alla vicinanza del campo di Calcio a 11 ed in via del tutto eccezionale, si dispone che le gare interne della soc. **PIEVE D'ICO** vengano disputate il **Sabato alle ore 17,30** stesso

campo.

Il **CHIARAVALLE FUTSAL** disputerà tutte le gare interne il **VENERDI' ALLE ORE 21,30** stesso campo.

CAMPIONATO JUNIORES – Girone A

La soc. **C.U.S. ANCONA** disputerà tutte le gare interne **ALLE ORE 16,00** stesso giorno e stesso campo.

La soc. **FANO C5** disputerà tutte le gare interne **ALLE ORE 11,00 DELLA DOMENICA**, stesso campo.

CAMPIONATO JUNIORES – Girone B

A seguito del ritiro dalla manifestazione dell'A.S.D. ADVERSO ASCOLI PICENO comunicato In data odierna a calendari pubblicati, si dispone che tutte le squadre che avrebbero dovuto incontrare l'Adverso osservino un turno di riposo.

CAMPIONATO DI SERIE D FEMMINILE

Causa indisponibilità dell'impianto l' **HELVIA RECINA RECANATI** disputerà tutte le gare interne il Venerdì alle Ore 21,30.

3.3. Designazione campi neutri

3.4. Modifiche al programma gare del 07/09/2014

CAMPIONATO PROMOZIONE

Causa protrarsi indisponibilità campo ufficiale, la gara SANGIUSTESE 1957/HELVIA RECINA 1975 di domenica 7.9.2014 viene disputata sul **campo sportivo "E. BELLETTI" di Porto Sant'Elpidio, Zona Marina Picena.**

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA

Visti gli accordi societari intercorsi la gara AUDAX CALCIO PIOBBICO/MONDOLFO CALCIO viene **anticipata a sabato 06.09.2014, ora ufficiale.**

Causa concomitanza la gara MERCATELLESE/GABICCE GRADARA del 6.9.2014 avrà inizio alle **ore 16,30.**

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 02/09/2014.

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Paolo Cellini)

